

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E IL
FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI COMUNI PER LA
GESTIONE ASSOCIATA DELLE FUNZIONI
FONDAMENTALI DI CUI ALL'ART. 19 DEL D.L. 6 LUGLIO
2012, N. 95, CONVERTITO IN LEGGE 31 LUGLIO 2012, N.
135, E DA ULTIMO MODIFICATO DALL'ART. 1 COMMA 35
DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 2012, N. 228.

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente regolamento, ai sensi delle convenzioni stipulate tra le parti in osservanza dell'art. 19 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge 31 luglio 2012, n. 135, e da ultimo modificato dall'art. 1 comma 35 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, in materia di gestione associata obbligatoria delle funzioni fondamentali, ha per oggetto l'istituzione degli uffici comuni tra i Comuni di San Cipriano Po e Portalbera.
2. Dal punto di vista del modello organizzativo, si evidenzia come lo schema dell'ufficio comune si configura come in grado d'interpretare al meglio le esigenze poste dalla ricerca di una forma associativa orientata a caratterizzarsi come risposta organizzativa efficiente.
3. E' istituito un ufficio comune per l'esercizio associato di ognuna delle funzioni, attività e servizi comunali di seguito elencati:
 - organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;
 - organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;
 - catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;
 - la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;
 - l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;
 - progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;
 - edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;
 - polizia municipale e polizia amministrativa locale;
 - tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali e statistici, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale.
4. Le attribuzioni di ciascun ufficio comune sono quelle rientranti per materia nella/e funzione/i fondamentale/i ad esso assegnata/e.
5. Il presente comma declina le funzioni, le attività e i servizi oggetto del regolamento:

a) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;

1. Organi istituzionali
2. Segreteria generale e organizzazione
3. Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione
4. Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
5. Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
6. Ufficio tecnico
7. Risorse umane
8. Altri servizi generali

b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;

1. Farmacie comunali
2. Parcheggi
3. Illuminazione pubblica
4. Trasporto pubblico locale
5. Servizi idrici
6. Servizi di distribuzione del gas
7. Servizi energetici
8. Difesa ambientale
9. Biblioteche e beni culturali
10. *(Politiche giovanili, sport e tempo libero)*
11. *(Turismo)*

c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;

L'art. 66 comma 1 lettera a) del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e smi, attribuisce ai Comuni le funzioni relative alla conservazione, utilizzazione ed aggiornamento degli atti del catasto terreni e del catasto edilizio urbano, nonché alla revisione degli estimi e del classamento;

Il processo di decentramento del catasto ai Comuni, derivante dalle norme della legge finanziaria 2007 è stato regolato dal DPCM del 14/06/2007 il quale ne ha definito modalità, tempi e procedure. Nella cornice normativa di riferimento sono stati siglati anche due protocolli d'intesa fra ANCI e Agenzia del Territorio - 4 giugno 2007 e 17 luglio 2007 - i quali hanno definito rispettivamente, gli aspetti tecnico-gestionali del processo (le rispettive competenze di Comuni ed Agenzia del Territorio, in ottica collaborativa e sistemica) ed i programmi di sensibilizzazione ed informazione (costituzione ed avvio dei Comitati paritetici, centrale e regionali).

La gestione associata, nei limiti delle proprie attribuzioni e ferme restando le generali competenze di cui al precedente comma, provvede in particolare a:

- conservazione, utilizzazione e aggiornamento degli atti catastali, partecipando al processo di determinazione degli estimi catastali, fermo restando quanto previsto dall'articolo 65, comma 1, lettera h) del D. Lgs. 112/1998 (come previsto dall' art. 66 comma 1 lettera a) del D. Lgs. 112/1998);
- rilevazione dei consorzi di bonifica e degli oneri consortili gravanti sugli immobili (come previsto dall' art. 66 comma 1 lettera c) del D. Lgs. 112/1998);
- accettazione e registrazione degli atti di aggiornamento (come previsto dall'art. 19 comma 5 del DL 78/2010 convertito nella legge 122/2010).

L'ufficio comune provvede ad assicurare, sul territorio dei Comuni di San Cipriano Po e Portalbera, lo svolgimento unitario e coordinato delle competenze comunali in materia di catasto, secondo le specifiche modalità di gestione che saranno definite con apposita convenzione con l'ente statale periferico competente.

Al servizio associato competono tutte le funzioni attribuite ai Comuni in materia catastale:

- consultazione della banca dati catastale unitaria nazionale e servizi di visura catastale (Sportello Catastale Decentrato Associato);
- certificazione degli atti catastali conservati nella banca dati informatizzata (equiparata alla visura catastale - Sportello Catastale Decentrato Associato);
- cooperazione applicativa, funzionale, tecnica ed informatica, consentendo inoltre, senza oneri, all'agenzia del territorio ed agli altri enti preposti alla costituzione dell'anagrafe immobiliare, nonché al controllo del territorio ed all'allineamento delle banche dati catasto - comuni, l'accesso, anche per via telematica, agli archivi informatici. (Applicazioni e sistemi informatici Comunali).

Le funzioni sopra citate sono svolte dal servizio associato Catasto che verranno attuate anche attraverso le sotto elencate attività:

- applicazioni informatiche e sistemi di interscambio messi a disposizione dall'agenzia del territorio, anche al fine di contribuire al miglioramento dei dati catastali, secondo le specifiche tecniche ed operative formalizzate con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato - Città ed autonomie locali;
- sportello catastale decentrato associato (sulla base della nuova convenzione speciale in vigore dal 1 ottobre 2012);
- verifiche catastali e tributarie (legge 30 dicembre 2004, n. 311 -art. 1 comma 336);
- verifica immobili non dichiaranti in catasto (decreto-legge 31 MAGGIO 2010 N. 78 - art. 19, convertito, con modificazioni, nella legge 29 luglio 2010, n. 122 - g.u. del 30 luglio 2010, n. 176);
- attivazione convenzione "portale dei comuni" ed "interscambio" con agenzia del territorio;
- verifica fabbricati rurali;
- costituzione del catasto degli incendi (l. 353/2000 "legge-quadro in materia di incendi boschivi" Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3624 del 22.10.2007, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 30.10.2007.

d) la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;

1. Predisposizione, adozione e approvazione degli strumenti urbanistici generali e attuativi
2. Piani attuativi di iniziativa privata e di iniziativa pubblica, ivi compresa

- l'edilizia popolare pubblica
- 3. Piani di settore
- 4. *(Sviluppo economico e competitività)*

f) l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;

- a. Ciclo del servizio rifiuti urbani e assimilati
- b. Smaltimento e recupero
- c. Riscossione dei relativi tributi

g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;

- a. Interventi per l'infanzia e per i minori
- b. Interventi per la disabilità
- c. Interventi per gli anziani
- d. Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale
- e. Interventi a favore delle famiglie
- f. Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali
- g. Cooperazione e associazionismo
- h. Servizio necroscopico e cimiteriali
- i. *(Asili nido)*

Con riferimento alle funzioni in materia di servizi sociali, l'articolo 18, comma 1-bis della l.r. 3/2008 prevede che la dimensione territoriale ottimale sia costituita di norma dall'ambito territoriale di riferimento per il piano di zona; visto pertanto il modello delineato dall'accordo di programma per la realizzazione del piano di zona del distretto territoriale di Broni, al quale appartengono i comuni di San Cipriano Po e Portalbera, le attività riconducibili alla funzione sociale non gestite direttamente in ambito distrettuale sono quelle afferenti al livello di intervento politico strategico facente capo ai comuni;

Le Amministrazioni comunali suddette intendono pertanto adottare lo strumento della gestione associata della funzione nel settore sociale per conseguire una programmazione e gestione coordinata delle predette attività riconducibili alla funzione sociale non gestite direttamente in ambito distrettuale ma afferenti al livello di intervento politico strategico facente capo ai comuni;

I Comuni di San Cipriano Po e Portalbera conferiscono alla stessa tutti i poteri di rappresentanza diretta per lo svolgimento e l'esercizio delle attività riconducibili alla funzione sociale non gestite direttamente in ambito distrettuale ma afferenti al livello di intervento politico strategico facente capo ai comuni;

I Comuni di San Cipriano Po e Portalbera conferiscono altresì alla stessa tutti i poteri di rappresentanza diretta per lo svolgimento e l'esercizio delle seguenti attività, indicate a titolo esemplificativo e non esclusivo:

- gestione dell'ISEE e dei procedimenti relativi alla concessione dei contributi per l'abbattimento delle barriere architettoniche;
- l'adozione di tutti gli atti gestionali riferiti o conseguenti ai servizi ed alle attività gestiti direttamente in ambito distrettuale;
- cura dell'istruttoria e adozione dei provvedimenti di concessione degli assegni per i nuclei familiari e degli assegni di maternità, previsti dalla legislazione statale e trasmissione dei dati all'INPS per l'erogazione degli assegni;
- istruttoria e trasmissione all'autorità per l'energia delle richieste dei cittadini concernenti il bonus per l'energia elettrica e il bonus per il gas;
- la gestione dei contributi economici e dei buoni servizio;
- la gestione degli interventi di sostegno scolastico;
- i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive uniche;
- i rapporti con gli organi statali e stipula di convenzioni per l'esercizio delle funzioni di controllo;
- la comunicazione agli Enti erogatori delle prestazioni agevolate dell'ISEE attribuito ai richiedenti ai fini della determinazione della spettanza o meno dell'agevolazione;
- l'eventuale attivazione di convenzioni con Centri di assistenza fiscale.

h) edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;

- a. Scuola dell'infanzia
- b. Istruzione primaria
- c. Istruzione secondaria inferiore
- d. Istruzione secondaria superiore
- e. Istruzione universitaria
- f. Istruzione tecnica superiore
- g. Servizi ausiliari all'istruzione
- h. Diritto allo studio
- i. Programmazione del sistema educativo
- j. *(Asili nido)*

i) polizia municipale e polizia amministrativa locale;

- a. Polizia locale
- b. Polizia commerciale
- c. Polizia amministrativa
- d. Sistema integrato di sicurezza urbana

l) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di

**servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali e statistici,
nell'esercizio delle funzioni di competenza statale;**

Ibis) i servizi in materia statistica.

Art. 2 - Finalità e scopi

1. La gestione associata delle funzioni fondamentali, oltre ad espletare i compiti e le funzioni attribuite in forza di leggi e di singoli regolamenti, dovrà tendere all'impiego ottimale e alla piena valorizzazione del personale e delle risorse assegnate, per assicurare maggiore efficienza, efficacia e funzionalità nell'ambito del territorio di riferimento.

2. Sono di competenza degli uffici comuni:

- a) la semplificazione e l'omogeneizzazione dei procedimenti amministrativi propri delle funzioni;
- b) la condivisione delle dotazioni tecnologiche e delle attrezzature;
- c) la definizione dei programmi formativi per il personale coinvolto;
- d) ogni altra attività che gli enti, di comune accordo, riterranno opportuno e conveniente gestire a livello associato.

Art. 3 - Sedi e competenza territoriale

1. Gli Uffici comuni hanno sede presso il Comune di San Cipriano Po.

2. L'ambito territoriale per lo svolgimento dei servizi e le attività è individuato nel territorio dei Comuni convenzionati.

Art. 4 – Assetto degli uffici comuni - Dipendenza gerarchica

1. Gli operatori nell'esercizio delle loro funzioni dipendono funzionalmente e operativamente dai responsabili degli uffici comuni.

Art. 5 – Funzioni, attività e servizi

1. Gli uffici comuni provvedono ad assicurare, sul territorio degli aderenti, l'assolvimento dei compiti demandati ai Comuni dalle leggi vigenti in materia.

2. Gli enti aderenti perseguono inoltre l'obiettivo dell'omogeneità delle norme regolamentari, delle procedure amministrative e comportamentali e della modulistica in uso nelle materie di competenza dei servizi prestati in forma associata. A tali fini gli uffici comuni provvedono:

- a) allo studio ed all'esame comparato dei regolamenti, atti e procedure vigenti nelle rispettive amministrazioni;

- b) all'adozione di procedure uniformi;
- c) allo studio e all'individuazione di modulistica unificata ;
- d) allo scambio di informazioni ed esperienze di tecnica professionale;

3. I provvedimenti adottati dal servizio gestito in forma collaborativa sono atti della gestione associata con effetti per i singoli Enti partecipanti.

Art. 6 - Articolazione delle sedi operative

1. Le sedi operative centrali sono ubicate presso il Comune referente.
2. Presso i singoli enti aderenti sono istituite le sedi operative decentrate.
3. Gli uffici comuni, che hanno sede presso l' ente referente, possono essere organizzati secondo criteri di specializzazione per materia.
4. I Responsabili degli uffici comuni possono organizzare gli uffici secondo criteri di specificità per materia.
5. I Responsabili degli uffici comuni con programmazione annuale, secondo le indicazioni della conferenza dei Sindaci, individuano le unità appartenenti alle eventuali singole sezioni di attività per materia.
6. Nelle sedi operative decentrate le attività di ordinaria complessità vengono svolte dai responsabili di procedimento previamente individuati.
7. In casi di particolare complessità i singoli responsabili di procedimento segnalano ai Responsabili degli uffici comuni le esigenze specifiche al fine di avvalersi delle specializzazioni disponibili all' interno degli uffici comuni.

Art. 7 - Obblighi degli enti e organizzazione del servizio

1. Ogni ente aderente si impegna a favorire e stimolare sul proprio territorio le associazioni di volontariato che possano fornire contributi (in termini di risorse umane e strumentali) e apporti collaborativi per l'ottimale svolgimento delle funzioni associate.
2. I Comuni si obbligano reciprocamente a garantire il personale necessario presente in servizio, nel rispetto delle vigenti disposizioni contrattuali.
3. Il rapporto organico dei singoli addetti è con il Comune di rispettiva appartenenza.
4. Per garantire la piena funzionalità degli uffici, i responsabili degli uffici comuni sono individuati dalla Conferenza dei Sindaci.
5. Ai Responsabili degli uffici comuni competono la direzione e l'organizzazione degli appartenenti alle gestioni associate, la direzione degli uffici e del personale ad essi assegnati.
6. Ai Responsabili degli uffici comuni sono attribuiti i compiti ed i poteri del datore di lavoro in tema di definizione dell'orario di lavoro, di valutazioni, di concessione di ferie e permessi, e comunque di organizzazione del servizio. Rimangono a carico dell' ente di appartenenza gli adempimenti connessi alle assenze per malattia.
7. I Responsabili degli uffici comuni, in qualità di responsabili dei servizi, nominano, tra le risorse umane assegnate agli uffici comuni, ai sensi dell' art. 6 della L. 241/1990, i responsabili di

procedimento tenendo conto dell'articolazione territoriale. Tale nomina non comporta l'attribuzione di alcuna indennità.

Art. 8 - Relazioni sindacali

1. La contrattazione decentrata si svolge presso ogni singolo ente aderente. I singoli contratti decentrati disciplinano l' utilizzo di una parte del fondo delle risorse decentrate secondo le linee espresse dalla Conferenza dei Sindaci con riguardo alla specificità della gestione associata dei servizi e delle eventuali prestazioni aggiuntive, se previste.
2. La conferenza dei Sindaci esprime le linee guida tenuto conto del piano annuale delle attività, della compatibilità finanziaria e dei vincoli e limiti di finanza pubblica in materia di spesa del personale.
3. Per quanto non espressamente previsto si fa rinvio alle vigenti previsioni contrattuali.

Art. 9 - Rapporti finanziari delle gestioni

1. I rapporti finanziari sono regolati dall' art. 8 delle Convenzioni.
2. Nella fase di elaborazione dei piani economico finanziari, e delle loro eventuali variazioni, la Conferenza dei Sindaci stabilisce i budget di entrata e di spesa relativi ai servizi, coerentemente con i piani annuali delle attività che prevedono:
 - i costi di funzionamento delle gestioni associate riferiti sia alle spese generali, sia alle spese di personale sia alle spese per attrezzature
 - le attività da attuare
 - le priorità delle attività.
3. Le spese per la gestione dei servizi sono rendicontate semestralmente dall'ente referente e ripartite secondo i criteri stabiliti dalla Conferenza dei Sindaci. In assenza di diverse indicazioni da parte della Conferenza dei Sindaci, si procede al riparto in proporzione al numero di abitanti al 31.12 di ciascun anno.
4. Ogni ente è tenuto a versare al Comune referente la quota spettante almeno entro il mese successivo alla rendicontazione semestrale di riferimento per le spese ordinarie.
5. Eventuali acquisti di beni mobili sono inventariati dal singolo Comune acquirente, presso cui sono anche custoditi; la loro proprietà è ripartita proporzionalmente secondo i criteri di riparto dei rapporti finanziari.

Art. 10 – Monitoraggio della spesa

1. Gli uffici comuni, allo scopo di dimostrare la convenienza della gestione associata, provvedono al monitoraggio dei costi di funzionamento dei servizi associati acquisendo le opportune informazioni dai singoli enti. Per il primo anno il riferimento sarà dato dai costi complessivi delle funzioni dell' anno 2013.
2. i limiti alla spesa per i contratti del personale temporaneo o con rapporto di lavoro flessibile, introdotti dall'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78 del 31 maggio 2010, convertito nella Legge n. 122 del 30 luglio 2010, così come modificato dall'art. 4, comma 102, della Legge n. 183 del 12 novembre 2011 (Legge di Stabilità per il 2012) costituiscono principi di coordinamento della finanza pubblica nei confronti degli enti di autonomia territoriale. I Comuni di San Cipriano Po e

Portalbera pertanto si conformano ai principi suddetti.

Per salvaguardare particolari esigenze operative ed assicurare lo svolgimento delle funzioni fondamentali è tuttavia possibile derogare ai predetti limiti di spesa attraverso idonei processi di razionalizzazione della spesa certificati dall'Organo di Revisione dell'Ente. A tale scopo è possibile avvalersi del Decreto del Ministero dell'Interno 16 marzo 2011 (GU 26 marzo 2011, n. 70) con il quale sono stati fissati i "rapporti medi tra dipendenti e popolazione validi per gli enti in condizioni di dissesto, per il triennio 2011-2013". Difatti i comuni che vantano rapporti inferiori rispetto a quanto fissato dal Ministero sono da ritenersi, se non "virtuosi", certamente "sottodimensionati" in quanto a personale disponibile. Tanto anche nelle more di una compiuta verifica delle possibilità assunzionali offerte dal Legislatore entro i vincoli di finanza pubblica in materia;

Art. 11 – Criteri di attribuzione di responsabilità gestionali

1. L'individuazione dei responsabili degli uffici comuni (cui sono conferite la titolarità delle posizioni organizzative) è di competenza della Conferenza dei Sindaci e viene formalizzata con decreto del Sindaco dell'ente referente. Si procede alla nomina dei responsabili con cadenza almeno annuale.
2. L'attribuzione della responsabilità gestionale per il raggiungimento degli obiettivi è effettuata secondo i seguenti criteri guida:
 - requisiti culturali (titolo di studio)
 - capacità professionale (categoria professionale di inquadramento)
 - esperienza acquisita (servizi analoghi precedentemente svolti e dimensione ente di pregressa appartenenza).
3. Ai responsabili degli uffici comuni è riconosciuta l'indennità di posizione secondo le vigenti disposizioni contrattuali in materia.

Art. 12 - Controversie

1. Eventuali controversie tra i Comuni associati dovranno essere composte prioritariamente in via bonaria.

Art. 13 - Modificazioni o abrogazioni

1. Le proposte di modificazioni del presente regolamento sono deliberate dalla Conferenza dei Sindaci con la maggioranza dei 2/3 dei componenti e sono sottoposte ai Consigli dei Comuni associati, i quali deliberano entro i successivi sessanta giorni.